



COMPAGNIA
ASSICURATRICE
UNIPOL

RAMO VITA

Bologna, 16/2/82

Per Amm. Delegato
NERI Rag. VITALIANO

S E D E

Per Dir. Gen.
CARLI Dott. G. BATTISTA

S E D E

OGGETTO: NOTA RELATIVA A POLIZZA FEDERAZIONE UNITARIA SINDACALE
A FAVORE ORFANI DEL SISMA DEL 23/11/80

- 1) In data 11/2 abbiamo ricevuto copia conforme del D.M. n. 13770 del 26/1/82 che autorizza all'Unipol la tariffa della Federazione Unitaria Sindacale (allegato). Di conseguenza la polizza n. 89/28540 emessa con data 8/2/82 può essere perfezionata a tutti gli effetti.
Premio unico lordo L. 3.880.869.800.= (premio unico netto lire 3.823.517.044 + imposte L. 57.352.756).
La Polizza sarà ceduta in cessione legale (30%) senza provvigioni d'acquisto poiché in tariffa non sono previsti caricamenti al riguardo, mentre sarà addebitata in quota all'INA ogni spesa sostenuta per la gestione del contratto.
- 2) Abbiamo ricevuto in data 15/2 lettera della Federazione Unitaria Sindacale a firma "Lama-Carniti-Benvenuto" (allegato) ~~allegato~~.
Uniti alla medesima, entro la corrente settimana, invieremo a tutti gli interessati, n. 369, il certificato di assicurazione (allegato) e nostra comunicazione (allegato).
Pervenuta la documentazione richiesta: Autorizzazione del Giudice Tutelare e numero codice fiscale del minore, si provvederà al pagamento delle rate di rendita scadute a partire dal 1/12/80.
Nell'ipotesi che tale documentazione pervenga alla Compagnia entro il 31/3 c.a., sarà possibile erogare le somme dovute durante la prima settimana del mese di Aprile.
L'importo delle rate scadute (1/12/80 - 1/3/81 - 1/6/81 - 1/9/81 - 1/12/81 - 1/3/82) e del capitale a termine per gli orfani che nel frattempo hanno raggiunto i 18 anni, ammonta a L. 640.179.312.=.
Secondo le indicazioni del Sig. MURRI della Federazione Unitaria Sindacale la consegna degli assegni relativi a questo primo versamento dovrebbe essere eseguita nel corso di una "manifestazione unitaria", in una località (da stabilire) colpita dal terremoto da parte dei dirigenti della stessa Federazione Unitaria Sindacale.



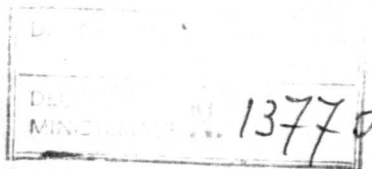
S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni
Capitale Sociale L. 11.160.530.000 int. vers.
C.C.I.A.A. Bologna n. 160304
Iscriz. Canc. Trib. Bologna N. 14602
Codice fiscale 00284160371
Sede e Direzione Generale:
40128 Bologna - via Stalingrado, 45
casella postale AD 1705

tel. (051) 507111 (20 linee)
telex 510674 I
Autorizzata all'esercizio
delle Assicurazioni
con D.M. 28-12-1962
(G.U. 18-1-1963 N. 15)
e D.M. 29-4-1981
(G.U. 19-5-1981 N. 135)

In merito con nostra lettera del 17 c.m., abbiamo informato la Federazione che, pervenendo la documentazione richiesta in tempo utile, la consegna degli assegni citati potrà avere luogo nel corso della seconda decade del mese di Aprile c.a.

VALLIERI MARIO





Il Ministro

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con D.P.R. 13 febbraio 1959, n.449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925 n.63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

CONSIDERATO che a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, che ha colpito alcune province della Campania e della Basilicata, la Federazione Unitaria Sindacale CGIL-CISL-UIL ha promosso una raccolta di fondi da impiegare in una copertura assicurativa a favore degli orfani a causa del predetto terremoto;

VISTA la domanda in data 16 dicembre 1984 della S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i giovani divenuti orfani a causa del predetto terremoto;

VISTA la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

D E C R E T A :

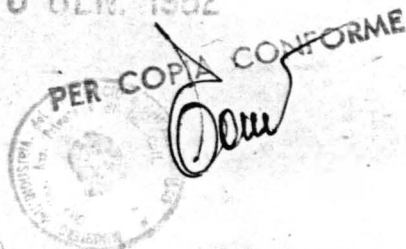
Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, da utilizzarsi unicamente per assicurare gli orfani a causa del terremoto del 23 novembre 1980:

- Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico puro, di una rendita immediata temporanea, rivalutabile annualmente secondo un parametro determinato, e di un capitale a scadenza parimenti rivalutabile pari a tre volte l'importo dell'ultima rendita annua.

Roma, 11 26 GEN. 1982

AL MINISTRO

F.to REBECCHINI



Roma, 12 febbraio 1982

Prot. n. 139

Oggetto:

A seguito della nostra del mese di novembre u.s. Le precisiamo che il nominativo in indirizzo è stato incluso nella convenzione stipulata tra questa Federazione e la Compagnia Assicuratrice UNIPOL, Tale convenzione, che è gestita dalla sopraindicata Compagnia, ha lo scopo di istituire un "assegno periodico" per i ragazzi, di età inferiore a 18 anni, che abbiano subito la perdita di uno od entrambi i genitori a causa del sisma del novembre '80, per contribuire alla loro formazione e positivo inserimento nel mondo del lavoro.

La prestazione, garantita dalla convenzione, sarà corrisposta ai beneficiari minorenni, tramite chi legalmente li rappresenta (genitore superstite o tutore), che dovrà per questo motivo ottenere la autorizzazione del Giudice Tutelare, competente per territorio, presentando al medesimo il certificato di assicurazione unito alla presente.

La preghiamo di trasmettere alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL - Servizio Vita - Via Stalingrado, 45 - 40128 = BOLOGNA la documentazione richiesta nelle allegate istruzioni della stessa (autorizzazione del Giudice Tutelare) con cortese sollecitudine. Successivamente la Compagnia provvederà a tutte le operazioni inerenti all'erogazione.

P. LA SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE

CGIL CISL UIL

(L. Lama P. Carniti, G. Benvenuto)



Allegati: Certificato di assicurazione.
Lettera dell'UNIPOL di istruzione contenente la richiesta di: a) autorizzazione Giudice Tutelare; b) Codice Fiscale Orfano.

RAMO VITA

ISTRUZIONI PER GLI ADEMPIMENTI NECESSARI AD OTTENERE LE PRESTAZIONI
CONCORDATE, COSÌ COME INDICATO NELLA UNITÀ COMUNICAZIONE DELLA FE-
DERAZIONE UNITARIA SINDACALE CGIL - CISL - UIL

Per ottenere le prestazioni indicate nell'allegato certificato di assicura-
zione, deve essere trasmessa alla Compagnia Assicuratrice Unipol - Servizio
Vita - Via Stalingrado, 45, Bologna - la seguente documentazione:

- a) Autorizzazione del Giudice Tutelare. Presentando al Giudice Tutelare, com-
petente per territorio, il certificato di assicurazione allegato alla pre-
sente, il genitore esercente la potestà sul minore od il tutore designato
debbono richiedere l'autorizzazione ad incassare nel nome e per conto del
minore le somme portate nel certificato stesso.

A maggior chiarimento si trascrive di seguito bozza di domanda da sotto-
porre, per ogni minore firmato di proprio pugno dal richiedente (genitore
superstite o tutore), in carta da bollo competente, al Giudice Tutelare.

(in bollo competente)

Al Sig. Pretore

di

(nella sua qualità di Giudice Tutelare)

Il (la) sottoscritto (a)
domiciliato (a) a..... nella sua qualità di geni-
tore superstite (di tutore nominato il.....) del (della) minore
..... nato (a) il..... e re-
sidente a poiché a favore del (della) me-
desimo (a) é stato emesso un certificato di assicurazione, che si allega,
e che consente al (la) detto (a) minore i benefici in esso evidenziati, e
più precisamente una rendita annua pari all'importo nello stesso indicato,
rispettosamente.

c h i e d e

di essere autorizzato a riscuotere detto importo, alle condizioni pattuite ed a impiegarlo per le necessità del minore, anche secondo particolari istruzioni della S.V. ill.ma, sotto la sua personale responsabilità e con esonero di quella della Compagnia solvente.

Con osservanza.

Firma

data,

L'autorizzazione, di norma stesa in calce alla domanda, deve essere inviata alla Compagnia.

b) Numero di codice fiscale del minore in indirizzo

Qualora il minore interessato, non sia in possesso del numero di codice fiscale, questo può essere richiesto all'Ufficio Imposte Dirette.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche devono essere redatte in carta semplice utilizzando l'apposito modello AA 4/2, allegato alla presente.

Le domande devono essere sottoscritte dagli interessati o da chi ne ha la legale rappresentanza e devono essere direttamente presentate, personalmente o a mezzo di persona incaricata, esclusivamente a un qualsiasi Ufficio delle Imposte Dirette.

Il numero di codice fiscale deve quindi essere comunicato alla Compagnia Assicuratrice Unipol - Servizio Vita per iscritto. Tale comunicazione deve essere inviata unitamente al documento di cui al precedente punto a).

N.B.

Rammentiamo che il pagamento della prestazione indicata può essere eseguito dalla Compagnia Assicuratrice Unipol - Servizio Vita esclusivamente quando la stessa avrà ricevuto la richiesta documentazione, come indicato ai precedenti punti a) e b). Onde evitare ulteriori ritardi e disguidi

RAMO VITA

preghiamo ogni interessato di inviare quanto richiesto con la massima sollecitudine, riconfermandoci l'esatto domicilio del minore in indirizzo.

p. COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL

- Servizio Vita -

un produttore

ALLEGATI: n. 2

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

In conseguenza della convenzione stipulata fra la Contraente FEDERAZIONE UNITARIA SINDACALE CGIL-CISL-UIL, con sede in Roma Via Gaeta n. 15 e la COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL, con sede in Bologna - Via Stalingrado n. 45 è stato pattuito, e se ne da atto, quanto di seguito precisato.

Alle condizioni della richiamata convenzione la COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL si obbliga di pagare all'Assicurato/Beneficiario

Signor _____ nato il _____
per una rendita annua iniziale lorda di L. _____

- a) una rendita annua immediata pari all'importo sopraindicato, in rate trimestrali posticipate, per il periodo intercorrente tra l'1/12/80 e la data di compimento del 18° anno di età se l'Assicurato/Beneficiario sarà in vita alle scadenze trimestrali fissate; l'importo delle rate di rendita annua successive sarà determinato secondo il disposto dell'art. n. 2 della convenzione ed alle condizioni speciali nel retro riportate;
- b) successivamente alla data di compimento del 18° anno di età e più precisamente alla prima ricorrenza della rata trimestrale di rendita, susseguente al compimento della maggiore età, un capitale pari a 3 (tre) volte l'importo dell'ultima rendita annua.

In caso di morte dell'Assicurato/Beneficiario sopraindicato, prima del compimento del 18° anno di età, fermo restando l'immediata cessazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b), la COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL corrisponderà agli eredi legittimi del medesimo il «valore attuale», calcolato al tasso di interesse del 4% annuo composto posticipato, delle rate di rendita quali risulteranno all'epoca del decesso e ancora da scadere fino alla data di compimento del 18° anno di età.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

emesso in base alla polizza di assicurazione sulla vita n. 890028540

Fra la Federazione Unitaria Sindacale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. con sede in Roma, via Gaeta n. 15, in seguito denominata **CONTRAENTE**, e la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. di Bologna, in seguito denominata **SOCIETÀ**

premessi

che la Contraente intende garantire alle persone di età inferiore ad anni 18 (diciotto), che abbiano subito un incidente di vita, la somma di L. 23.118.000, nel caso di morte, e di L. 1.000.000, nel caso di sopravvivenza, in base al versamento periodico per contribuire alla loro formazione ed al loro inserimento positivo nel mondo del lavoro, viene stipulata la seguente

CONVENZIONE

Art. 1. - Hanno diritto al beneficio tutti gli assicurati indicati dalla Contraente e riportati nell'allegato alla presente convenzione.

La prestazione sarà corrisposta, ai beneficiari minorenni, tramite chi legalmente li rappresenta (genitore superstiti o tutore) previa autorizzazione del Giudice Tutelare competente per territorio.

Art. 2. - Le garanzie, prestate mediante una assicurazione di rendita temporanea differenziata in funzione dell'età, sono attribuite ai beneficiari, a prescindere dalla prestazione capitale pari all'importo della rendita assicurata, sono:

A) in caso di vita dell'assicurato/beneficiario la Società corrisponde al medesimo:
a) una rendita immediata temporanea in rate trimestrali posticipate per il periodo intercorrente tra l'età di ingresso in assicurazione e la data di compimento del 18° anno di età;
l'importo della rendita annua da corrispondere è determinato secondo la tavola di seguito riportata:

Età dell'assicurato/beneficiario		Importo della rendita annua riferita a L. 1.000
da anni	0 alla data del	6° anniversario
"	6	" 11°
"	11	" 14°
"	14	" 18°
"	18	" 20°
"	20	" 2500

la rendita garantita è inoltre soggetta alla rivalutazione annuale secondo le modalità indicate nell'allegato 2 alla presente Convenzione.
b) successivamente alla data di compimento del 18° anno di età e più precisamente alla prima ricorrenza della rata trimestrale di rendita susseguente a tale evento, un capitale pari a 3 (tre) volte l'importo dell'ultima rendita annua.

B) In caso di morte dell'assicurato/beneficiario la Società corrisponde agli eredi legittimi e/o testamentari del medesimo il valore attuale, calcolato al tasso di interesse 4%, annuo, composto posticipato, delle rate di rendita, adeguate sino all'epoca del decesso, ancora dovute fino alla data di compimento del 18° anno di età.

La Società può richiedere alle scadenze richiamate ai precedenti paragrafi A) e B) ogni documento necessario per l'effettiva esecuzione dell'operazione.

Art. 3. - Fermo restando il disposto dell'art. n. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a maggior chiarimento si precisa che la Società deve operare all'atto del pagamento di ogni rata di rendita, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cen-

to, in base al disposto dell'art. n. 24 - D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Art. 4. - La Contraente versa all'atto della presente Convenzione il premio unico così come determinato in base alla speciale tariffa approvata dal competente Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Le prestazioni per le età frazionarie sono determinate tramite interpolazione lineare.

Art. 5. - La Società garantisce la vita dell'assicurato/beneficiario, in base alla polizza di assicurazione. **Art. 6.** - La Società farà pervenire alla scadenza di ogni annualità alla Contraente la situazione di ogni polizza assicurativa così come risulta dal Fondo sottoposto a certificazione da parte di una Società di verifica contabile legalmente riconosciuta.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 13. - Tasse e imposte.

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Per la presente polizza la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società amministra le attività corrispondenti alle relative riserve matematiche nella forma speciale prevista dal Regolamento del Fondo Assind di seguito riportato.

A) Misura della rivalutazione
La misura della rivalutazione verrà fissata con riferimento al 30/9 di ciascun anno e sarà pari alla differenza tra il 100% del tasso di rendimento finanziario di cui all'articolo n. 3 del Regolamento ed il tasso (4%) dei depositi bancari, già conteggiato nel calcolo del premio di polizza.

B) Modalità di rivalutazione
La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata in occasione del primo anniversario della data di inizio del contratto indicata in polizza e comporterà l'aumento della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).
Le successive rivalutazioni di cui beneficerà la polizza saranno determinate sulla base dei valori assicurati in essere nell'anno precedente.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO ASSIND

Art. 1. - Viene attuata una speciale politica di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società che viene contraddistinta con il nome di Fondo Assind.

Art. 2. - La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificati di rendimento annuo così come descritti legalmente riconosciuti; in particolare sono certificati il rendimento annuo così come descritto al seguente articolo n. 3, e le spese di gestione del presente contratto.

Art. 3. - Il rendimento annuo del Fondo per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso, tale valore medio essendo eguale alla consistenza media annua di ogni attività del Fondo.

Art. 4. - Al fine della determinazione del rendimento annuo di cui al precedente articolo n. 3) l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo gennaio di ogni anno di certificazione.

Art. 5. - I risultati del Fondo si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dai medesimi, compresi gli utili e le perdite di realizzo — di competenza dell'esercizio, al netto delle spese specifiche degli investimenti e di gestione del Fondo.

Art. 6. - La Società si riserva di apportare all'articolo n. 5), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamento dell'attuale legislazione fiscale.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
L'Amministratore Delegato

Emilio